

Codice A1816A

D.D. 6 novembre 2017, n. 3623

L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i - Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato Bertino II in comune di Frabosa Soprana (CN) loc. Tetti Formaggio. Proponente Comune di Frabosa Soprana (CN).

VISTA la proposta di autorizzazione n. 2016/32642, nostro prot. 56976 in data 30/12/2016, ed il progetto allegato, richiesta per il “Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato Bertino II” in località Tetti Formaggio in comune di Frabosa Soprana (CN);

PRESO ATTO che la superficie oggetto d’intervento rientra nella “Riserva naturale delle Grotte di Bossea” e che non è presente un piano di gestione;

PRESO ATTO che il comune di Frabosa Soprana (CN) non è dotato di Piano Forestale Aziendale;

PRESO ATTO che con nostro prot. n. 44401 del 25/09/2017 pervenivano integrazioni;

PRESO ATTO che con nostro prot. n. 50896 del 27/10/2017 perveniva il parere favorevole dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con prescrizioni di comunicare la denominazione delle ditte aggiudicatari e la data d’inizio dei lavori;

PRESO ATTO che si tratta, come indicato nella relazione al capitolo “04-Descrizione del soprassuolo”, di una faggeta con una componente a fustaia ed una a ceduo matricinato invecchiato ed al capitolo “05-Intervento selvicolturale proposto” si descrive la modalità di trattamento intervenendo con un taglio intercalare, mantenendo una copertura minima non inferiore al 50% con l’obiettivo di ottenere, sul lungo periodo, una fustaia disetanea. Verranno interessati due lotti uno di ha 1,45 ed un secondo di ha 3,54 del medesimo mappale n. 48 del foglio n. 31 del comune di Frabosa Soprana per una superficie totale di ha 4,99;

PRESO ATTO che l’esbosco verrà effettuato tramite la realizzazione nel lotto A di circa m 100 di pista forestale e di circa m 300 sempre di pista forestale nel lotto B, oltre al ripristino della viabilità esistente;

PRESO ATTO dell’art. 30 comma h) (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. di seguito indicato: *h) in tutti i tipi d’intervento sono rilasciati all’invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d’intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;*

CONSIDERATO che il progetto, prevede il rilascio di n. 17 piante vive e n. 4 piante morte, verrà prescritto il rilascio di un numero maggiore di piante vive e morte al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 30 comma h) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria, redatto esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo dott. for. Turco Alessandro in data 31/10/2017, nel quale si propone parere favorevole all’autorizzazione per l’intervento rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. art. 6;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., la richiesta di autorizzazione per il "Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo comunale denominato Bertino II" in località Tetti Formaggio nel comune di Frabosa Soprana (CN) che interesserà due superfici Corpo A di ha 1,45 e Corpo B di ha 3,54 del medesimo mappale n. 48 del foglio n. 31 per una superficie totale di ha 4,99 proponente Comune di Frabosa Soprana (CN), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme sia al progetto che all'integrazione;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e dell'integrazione presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. con particolare attenzione a quanto indicato all'art. 30 (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000) e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. per quanto possibile occorrerà rilasciare un numero maggiore di piante morte e vive per ottemperare a quanto previsto dall'art. 30 comma h) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i e darne riscontro nella dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
4. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali ed alla integrazione, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
5. il taglio dovrà avere inizio dall'area di saggio/campione in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
8. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su un minor quantitativo di legname;
9. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;

12. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 50 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. 48 e n. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere eventualmente autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data del rilascio dell'Autorizzazione;
15. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
16. dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate nel "Parere interventi selvicolturali lotti boschivi "Vallon II" e "Bertino II" nostro prot. n. 50896 del 27/10/2017 rilasciato dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime che richiede di dare comunicazione della denominazione delle ditte aggiudicatrici e della data d'inizio dei lavori. Le comunicazioni dovranno essere inviate all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri (CN) ed alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis ;
17. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
18. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
19. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI